



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 48 del 08/05/2019

Proposta n. 481/2019

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI RIVERGARO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 28.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ EVENTUALI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- la disciplina urbanistica del Comune di Rivergaro è tuttora dettata dal Piano Regolatore Generale (PRG) approvato ai sensi della L.R. n. 47/1978, essendo ancora in itinere l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa adottati ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- con nota n. 1863 del 13.2.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 4562 del 20.2.2019) il Comune di Rivergaro ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 67 del 28.12.2018, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la proposta di Variante prevede la riapposizione del vincolo espropriativo finalizzato all'acquisizione di parte di un'area necessaria alla realizzazione di un'opera pubblica da parte del Comune stesso (tensostruttura per attività psicomotorie presso il Centro sportivo e scuole di Niviano);
- il vigente PRG identifica l'area interessata come "Zone per attrezzature pubbliche" ma, essendo decaduto il vincolo espropriativo per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2 della L. n. 1187/1968, si rende necessaria la Variante di cui trattasi;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni, come da nota n. 7427 del 20.3.2019, le quali sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 4828 del 10.4.2019 (prot. prov.le n. 9771 del 10.4.2019);

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente quale è il caso della Variante al PRG del Comune di Rivergaro in esame;

- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- questa Amministrazione, pertanto, è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- la Variante al PRG in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-bis del suddetto D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità), come previsto anche dall'art. 2, c. 3, lett. a) della citata L.R. 9/2008;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Preso atto:

- della dichiarazione, rilasciata dal competente Responsabile comunale in data 12.2.2019, inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari circa l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione, rilasciata dal competente Responsabile comunale in data 12.2.2019, inerente l'insussistenza dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati sulle aree interessate dalla Variante in esame;

Preso atto altresì dei seguenti pareri rilasciati dalle Autorità ambientali al fine delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione:

- parere reso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia con nota n. 20712 del 7.2.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 3544 dell'8.2.2019);
- parere igienico-sanitario reso dal Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 17170 dell'11.2.2019 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 1863/2019);

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 9.6.2019, tenuto conto che le integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 10.4.2019;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che, relativamente alla Variante al PRG del Comune di Rivergaro adottata con atto di Consiglio n. 67 del 28.12.2018, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, senza ulteriori prescrizioni da parte della scrivente Amministrazione, come riportato nell'Allegato (denominato "Allegato – Rivergaro, verifica V.PR.G CC 67-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare unicamente, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, la seguente raccomandazione:
 - in fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all'art. 54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina n.2) del vigente PTCP;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;

- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Rivergaro adottata con atto del Consiglio Comunale n. 67 del 28.12.2018 ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, senza ulteriori prescrizioni da parte della scrivente Amministrazione, come riportato nell'Allegato (denominato "Allegato – Rivergaro, verifica V.PR.G CC 67-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di formulare unicamente, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, la seguente raccomandazione:
 - in fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all'art. 54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina n.2) del vigente PTCP;
4. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Rivergaro, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA'

(di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

Valutati i contenuti del Rapporto preliminare, elaborato sulla base dei contenuti di cui all'Allegato I del D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”*.

Tenuto conto dei contributi forniti di AUSL, ARPAE, non risulta che la Variante allo strumento urbanistico vigente comporti sostanziali e significativi impatti sul patrimonio ambientale e culturale. Si ritiene quindi **di escludere** la variante, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 come modificato dal D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4.

L'esclusione della Variante specifica dalla procedura di valutazione disciplinata dagli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 2006 come modificati dal D.Lgs. n. 4 del 2008 è proposta esente da prescrizioni.

Per gli aspetti geologico-ambientali la Variante può essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., non comportando impatti significativi sull'ambiente.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 481/2019 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI
RIVERGARO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 28.12.2018, AI
SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ EVENTUALI
OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI
SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Piacenza lì, 07/05/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 48 del 08/05/2019

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI RIVERGARO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 28.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ EVENTUALI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 08/05/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale